



Comune di
Monte Carasso

**REGOLAMENTO
DELLE CANALIZZAZIONI**

**EDIZIONE 08.92
REGCAN**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTE CARASSO

visti gli art. 94 ss della LA della LF contro l'inquinamento delle acque;
visto il messaggio municipale n. 241 del 5 novembre 1992,

d e c r e t a:

CAPO I
Generalità

Art. 1

Scopo Il presente regolamento disciplina la costruzione e la manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (riceettore naturale) e all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).

Art. 2

Basi legali Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

Art. 3

Applicazione ¹Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del comune.
²L'applicazione compete al municipio.

Art. 4

Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali ¹Il comune provvede alla costruzione della rete delle canalizzazioni comunali, conformemente ai progetti approvati dal legislativo comunale e dall'autorità cantonale competente, e alla loro manutenzione.
²Qualora le canalizzazioni, per motivi di interesse pubblico, vengono costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento, sono regolati dal vigente CCS e dalla legge di espropriazione.

Art. 5

Impianti privati ¹Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono: il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali: pompe, pozzi perdenti, bacino d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc.
²Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.

Art. 6

Impianti comuni

Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di piu' stabili alla canalizzazione pubblica, il municipio si adopera affinché tutti gli interessati procedano alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Resta riservato l'art. 59 LALIA.

Art. 7

Acque di scarico

¹Sono considerate acque di scarico, le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare (o parassitarie).

²A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:

- acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc.
- acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali
- acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.

Art. 8

*Obbligo
di allacciamento
federale*

¹Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione e cantonale in materia.

²Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali industriali o simili, devono essere pretrattate all'origine prima della loro immissione nella pubblica canalizzazione conformemente all'ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto.

³L'obbligo di allacciamento esiste anche qualora l'evacuazione puo' avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.

⁴L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.

⁵L'ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGS é di competenza del municipio.
Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS, decide il dipartimento.

Art. 9

Divieto di immissione

¹Le sostanze che non possono essere immesse nella canalizzazione devono essere eliminate conformemente alle istruzioni dell'autorità cantonale.

²E' vietato in particolare immettere direttamente o indirettamente le seguenti sostanze:

- gas e vapori
- materie velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive
- sostanze nauseabonde
- scoli di fosse per colaticcio, di letamai, di compostaggio, di sili
- materie la cui qualità e quantità possono provocare dei disturbi alle canalizzazioni e all'impianto di depurazione come p. es. sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, di macelli e macellerie, tessili, resti di distillazione
- depositi di raccoglitori di fanghi, di fosse di chiarificazione, di separatori olii e grassi, ecc.
- materie viscosi e fangose quali catrame, calce, fanghi di lavorazione di pietre naturali e artificiali, impianti di betonaggio e lavaggio inerti
- olii, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, ecc.
- liquidi con una temperatura superiore ai 40° C per una durata d'immissione superiore ai 300 secondi
- acidi e basi in concentrazioni dannose

Art. 10

***Allacciamento alla
canalizzazione
pubblica***

¹L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzetto d'ispezione a confine del fondo privato, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.

²Il comune provvede all'esecuzione dell'allacciamento direttamente o per il tramite di imprese da esso designate o autorizzate.
Le spese sono a carico del proprietario che provvede pure alla sua manutenzione.

³Per i fondi non edificati dovrà essere predisposto l'allacciamento, contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica.
Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire un pozzetto d'ispezione prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.

⁴Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti verranno ripristinate dal comune, sempreché le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

CAPO II Procedura

Art. 11

Domanda

¹Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti dev'essere approvato dal municipio, osservata la procedura della notifica prevista dall'art. 36 RLE.

²Il progetto, in due copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti piani:

a) piano di situazione 1:500 (1:1000) rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'eventuale ricettore naturale;

b) pianta 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti di dispersione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.).

Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico.

A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.) ;

c) in casi particolari puo' essere richiesto un piano separato di smaltimento delle acque, 1:200 (ev. 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:

- superfici di circolazione con autoveicoli
- superfici destinate al posteggio
- piazzuole di lavaggio
- viali
- superfici coperte
- aree verdi;

d) profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera b) delle canalizzazioni e manufatti;

e) dettaglio 1:10 (1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di dispersione, ecc.).

³L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal municipio previo preavviso del consorzio secondo la procedura sopraccitata.

⁴Nel caso di allacciamenti di piu' abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda dev'essere presentata secondo la procedura prevista dalla LE per il rilascio del permesso di costruzione.

⁵Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio del permesso di costruzione.

Art. 12

Termine per l'esecuzione dell'allacciamento Il municipio provvederà, tramite apposita ordinanza, a dare le necessarie indicazioni di carattere tecnico e a fissare il termine per l'allacciamento.

Art. 13

Permessi per immissioni provvisorie

- ¹L'immissione provvisoria di acque di scarico provenienti da cantieri soggiace a permesso.
- ²La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti la necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
- ³L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento.
- ⁴Le acque di rifiuto di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica.
Le acque di prosciugamento della falda freatica vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o reimmesse nel sottosuolo.
L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del municipio.

Art. 14

Collaudo delle canalizzazioni

- ¹Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al municipio il collaudo degli stessi.
- ²In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti.
- ³Il municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere.
- ⁴Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al municipio i piani di rilievo.
- ⁵Il rilievo dev'essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE 3 febbraio 1977.

CAPO III Prescrizioni tecniche

A) Smaltimento delle acque di scarico

Art. 15

*Acque luride
o di rifiuto*

¹Le acque luride o di rifiuto, all'interno del sedime privato, devono essere evacuate separatamente dalle acque meteoriche e chiare ed immesse nella canalizzazione pubblica, conformemente alle indicazioni del PGS.

²Le acque delle piazzuole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste.

Art. 16

Acque meteoriche

¹Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E' ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non é idonea all'infiltrazione.

²Le acque meteoriche dei piazzali e delle strade vanno disperse superficialmente.

Le stesse possono eccezionalmente essere infiltrate tramite pozzo perdente qualora le condizioni geologiche e di protezione delle acque lo consentono.

di
naturale

³Nelle zone che, secondo il PGS sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E' autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore del quantitativo non eliminabile in loco.

⁴Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse, secondo il PGS, in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche o chiare, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.

⁵Non é permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.

Art. 17

Acque chiare

¹Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti.

²E' ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non é idonea all'infiltrazione.

³Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente.

E' autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.

⁴Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.

⁵Non é permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o acque miste.

B) Prescrizioni tecniche

Art. 18

Materiali ¹L'allacciamento delle acque luride alla canalizzazione pubblica deve essere eseguito con una canalizzazione a tenuta stagna con giunti a bicchiere, in PVC, polietilene, cemento-amianto, grès, ghisa, ecc.

²Per l'evacuazione delle acque meteoriche e acque chiare non sono richiesti tubi con giunti a bicchiere.

Art. 19

Raccordo ¹Il raccordo alla canalizzazione pubblica si effettua normalmente nella direzione di deflusso con un angolo di 45 ° con il relativo pezzo sagomato. Nei seguenti casi l'allacciamento deve avvenire in un pozzetto esistente o nuovo:

- in falda freatica
- in presenza di grandi quantità d'acqua
- in caso di pendenza sfavorevole al pezzo di raccordo
- in caso di allacciamento a piccoli collettori principali (ad es. con DI=250 mm)
- in zona di protezione.

Deroghe sono ammesse in casi giustificati.

²L'allacciamento alla canalizzazione pubblica avviene di regola al di sopra dell'asse del tubo, in ogni caso però al di sopra del livello del deflusso per tempo secco.

Art. 20

Pendenze e diametri ¹Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare. La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride é situata tra 3 e 5 % . Le pendenze minime sono le seguenti:

acque luride	2 %
acque meteoriche e chiare	1 %

²Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati qui sopra dovessero causare delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate.

³Il diametro minimo delle canalizzazioni é il seguente:

acque luride	DI 118 mm per abitazioni monofamiliari
--------------	--

DI 150 mm per abitazioni plurifamiliari

acque meteoriche e chiare DI 100 mm

Art. 21

Posa

- ¹Le canalizzazioni devono essere avvolte in un bauletto di calcestruzzo CP 200.
- ²Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo. Generalmente le canalizzazioni sono da posare con una copertura di almeno 50 cm.
- ³Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm, sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la canalizzazione dev'essere posata alla quota inferiore.
- ⁴Deroghe al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal laboratorio cantonale d'igiene di Lugano (LCI).

Art. 22

Pozzetti d'ispezione

- ¹Pozzetti d'ispezione sono da predisporre nei seguenti casi:
 - sulla condotta d'evacuazione del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica
 - in corrispondenza di cambiamenti di pendenza, di direzione e di diametro
 - nei raccordi di condotte importanti.
- ²A seconda della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri minimi:

- fino a 0.6 m	0	600 mm
- fino a 1.5 m	0	800 mm
- sopra 1.5 m	0	1000 mm
- ³Quando la profondità dei pozzetti d'ispezione supera 1,2 m. gli stessi dovranno essere muniti di scalini di accesso, inossidabili e ad una distanza massima di 30 cm.
- ⁴Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma di cunetta.
- ⁵I pozzetti d'ispezione dovranno essere muniti di coperchi inodori.

Art. 23

Pompe

Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e relativi accorgimenti atti a evitare un allagamento dei locali.

Art. 24

Rigurgito In caso di possibilità di rigurgito il minicipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito.
E' compito del proprietario di mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

Art. 25

Zone di protezione ¹Nelle zone di protezione (zona S) di captazioni d'acqua sotterranea, le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti nelle norme SIA 190, per quanto riguarda la qualità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta, la quale é obbligatoria.

²In zona II di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che possano trattenere le stesse (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

CAPO IV
Manutenzione degli impianti privati

Art. 26

- Obbligo di manutenzione*
- ¹La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono essere sempre mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento.
 - ²Gli stessi devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.
 - ³L'obbligo della manutenzione compete al proprietario.
 - ⁴Le canalizzazioni e gli impianti non conformi alle prescrizioni del presente regolamento devono essere sostituiti.

Art. 27

- Canalizzazioni*
- ¹Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque.
 - ²I lavori di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, con particolare riguardo alla tenuta stagna e alla resistenza dei materiali.

Art. 28

- Fosse di chiarificazione e biologiche*
- ¹Fosse di chiarificazione: la fossa deve essere vuotata 2 volte all'anno. Durante la vuotatura si deve lasciare sul fondo della vasca una quantità di fango d'inoculazione pari al 20 % del volume della stessa. La fossa va riempita d'acqua prima della messa in funzione.
 - ²Fossa biologica: la fossa deve essere vuotata almeno una volta all'anno. Durante la vuotatura si deve lasciare sul fondo della vasca una quantità di fango d'inoculazione pari al 20 % del volume della stessa.

Art. 29

- Impianti di depurazione meccanico-biologici*
- Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal municipio e dalla SPA.
L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice.
I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.

Art. 30

Impianti di pretrattamento Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni (dissabbiatori e pozzo pompa), devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dal dipartimento dell'ambiente.
Si consiglia la stipulazione di un relativo abbonamento con le ditte sopraccitate.

Art. 31

**Raccoglitori fanghi,
sifoni,
impianti di pompaggio** I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc., devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso. Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale specializzato.

Art. 32

Pozzi perdenti I pozzi perdenti devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi.

CAPO V
Contributi e tasse

Art. 33

Contributi di costruzione Il comune preleva dal proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 ss LALIA e del decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.

Art. 34

Tassa di allacciamento ¹Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica é esigibile una tassa pari all' 1 %o del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 1'000.--.

²La tassa è dovuta dal proprietario di fondi e/o dal titolare di diritti reali limitati.

Art. 35¹

Tassa d'uso ¹L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione é finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal comune conformemente all'art. 110 LALIA.

²La tassa è fissata per ordinanza del municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.

La tassa consiste, per metà in un importo variabile tra cts 20 e cts 40 per mc. di acqua consumata e, per l'altra metà, in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore allo 0,030% e superiore allo 0,060%.

Per fondi aperti e altri manufatti allacciati, quali aree di posteggio e grandi piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua immessa nella canalizzazione non é definibile, la tassa d'uso é calcolata sulla superficie impermeabile allacciata, ritenuto un minimo di cts. 25 e un massimo di cts. 50 per mq.

In ogni caso la tassa d'uso non puo' essere inferiore a fr. 50.--.

³Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP istallati negli edifici.
Per gli stabili privi di contatore, il municipio si riserva di farli istallare (a spese del comune).

⁴Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.

⁵La tassa é dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.

¹ Art. 35 cpv. 2: modificato dal CC il 18.12.1995 / dal DI il 21.02.1996

⁶In caso d'allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa é dovuta "pro rata temporis".

⁷Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.

⁸L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.

Art. 36

*Tassa di allacciamento
provvisorio
immissione di acque
provenienti dai cantieri*

¹Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.

²L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico é soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.

³L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso é stabilita di volta in volta dal municipio, ritenuto un minimo di fr. 200.-- e un massimo di fr. 2'000.--.

Art. 37

*Esecutività dei contributi
e tasse*

La decisione di imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, é parificata a sentenza ai fini della LFEF.

Art. 38

Interessi di mora

Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, é dovuto un interesse di mora annuo del 5 %.

CAPO VI
Norme transitorie e finali

Art. 39

- Contravvenzioni*
- ¹Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al dipartimento del territorio.
 - ²L'ammontare massimo della multa é di fr. 1'500.--.
 - ³Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.

Art. 40

- Provvedimenti coattivi*
- ¹Non appena una decisione del municipio é divenuta definitiva, lo stesso puo' imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 40 LIA e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.
 - ²Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il municipio puo' imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.
 - ³Per rimuovere un esistente o incombente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze, il municipio puo' eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

Art. 41

- Eliminazione degli impianti difettosi*
- Il municipio, nell'ambito delle competenze che il regolamento e le leggi gli affidano, é tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

Art. 42

- Notifica al dipartimento*
- Il municipio notifica al dipartimento ogni violazione della legislazione contro l'inquinamento delle acque.

Art. 43

- Rimedi e diritti*
- riservate le
- Contro le decisioni del municipio é data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPCA, norme speciali.

Art. 44

Eliminazione degli impianti singoli necessitano

- ¹Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile le acque luride sono immesse direttamente, fatta eccezione per quelle che di un pretrattamento, nella canalizzazione pubblica.
- ²Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro un termine fissato dal municipio con apposita ordinanza.
- ³Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.
- ⁴I pozzi perdenti vanno mantenuti regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.

Art. 45

Rinvio
ASTEА, le

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA-ASPEE-norme SN 592'000 della SSIV-APSLI e le pubblicazioni del cantone e della confederazione.

Art. 46

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art 47

Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente regolamento é abrogato il regolamento *delle* canalizzazioni del 17 aprile 1985 e ogni altra disposizione comunale in *materia di* canalizzazioni in contrasto con esso.

Approvato dal CC il 14.12.1992
Ratificato dal DI il 01.06.1995

INDICE

CAPO I	Generalità
art. 1	Scopo
art. 2	Basi legali
art. 3	Applicazione
art. 4	Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali
art. 5	Impianti privati
art. 6	Impianti comuni
art. 7	Acque di scarico
art. 8	Obbligo di allacciamento
art. 9	Divieto di immissione
art. 10	Allacciamento alla canalizzazione pubblica
CAPO II	Procedura
art. 11	Domanda
art. 12	Termine per l'esecuzione dell'allacciamento
art. 13	Permessi per immissioni provvisorie
art. 14	Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti
CAPO III	Prescrizioni tecniche
art. 15	Acque luride o di rifiuto
art. 16	Acque meteoriche
art. 17	Acque chiare
art. 18	Materiali
art. 19	Raccordo
art. 20	Pendenze e diametri
art. 21	Posa
art. 22	Pozzetti di ispezione

- art. 23 Pompe
- art. 24 Rigurgito
- art. 25 Zone di protezione

CAPO IV Manutenzione degli impianti privati

- art. 26 Obbligo di manutenzione
- art. 27 Canalizzazioni
- art. 28 Fosse di chiarificazione e biologiche
- art. 29 Impianti di depurazione meccanico-biologici
- art. 30 Impianti di pretrattamento
- art. 31 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio
- art. 32 Pozzi perdenti

CAPO V Contributi e tasse

- art. 33 Contributi di costruzione
- art. 34 Tassa di allacciamento
- art. 35 Tassa d'uso
- art. 36 Tassa di allacciamento provvisorio - immissione di acque provenienti dai cantieri
- art. 37 Esecutività dei contributi e tasse
- art. 38 Interessi di mora

CAPO VI Norme transitorie e finali

- art. 39 Contravvenzioni
 - art. 40 Provvedimenti coattivi
 - art. 41 Eliminazione degli impianti difettosi
 - art. 42 Notifica al dipartimento
 - art. 43 Rimedi e diritti
 - art. 44 Eliminazione degli impianti singoli
-

**Regolamento
delle canalizzazioni**

art.	45	Rinvio
art.	46	Entrata in vigore
art.	47	Disposizioni abrogative